

CIRCOLARE INFORMATIVA**Prot. DC2025SPM184****Milano, 27-11-2025**

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati/accreditandi

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

A tutti gli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO: Circolare informativa DC N° 47/2025 – Approvato ai fini di accreditamento lo schema CRMS FP 07:2015, in revisione 9 del 16/06/2025 e disposizioni in materia di transizione degli accreditamenti degli Organismi di certificazione che certificano a fronte dello schema di certificazione CRMS FP 07:2015, in revisione 5 del 30/04/2019

Introduzione

Egregi signori,

con la presente si informa che in data 18 novembre 2025 è stata valutata come idoneo all'accreditamento la nuova revisione dello schema proprietario CRMS FP 07:2015, in revisione 9 del 16/06/2025, sviluppato da FOX & PATTON CO.K. SRL.

Si rimanda alla parte 4 della presente circolare per le disposizioni in materia di transizione degli accreditamenti degli Organismi di Certificazione che certificano a fronte dello schema di certificazione SRG 88088:20.

Maggiori informazioni circa lo schema CRMS FP 07:2015, il processo di certificazione e le procedure applicabili citate nel seguente paragrafo sono disponibili sul sito <https://www.coerikosmos.com/crms-fp-07-2015/>.

1) Norma e regole di certificazione

Norma di accreditamento	UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 :2015
Norma di certificazione	Schema CRMS FP 07:2015, in revisione 9 del 16/06/2025
Criteri di competenza del Gruppo di Verifica e del Decision Maker	Come riportati nei paragrafi 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 (requisiti di competenza) e nel Capitolo 6 (requisiti di qualifica) dello schema CRMS FP 07:2015, in revisione 9 del 16/06/2025
Tempi di verifica e periodicità delle verifiche	Come riportati nei paragrafi 7.10 dello schema CRMS FP 07:2015, in revisione 9 del 16/06/2025

2) Processo di accreditamento

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accreditamento o estensione.

Rimangono invariati i prerequisiti previsti dal RG-01 e RG-01-01 per la concessione dell'accreditamento ed estensione.

Per organismi già accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015, non occorre che questi abbiano già rilasciato dei certificati in questo schema per fare domanda di estensione dell'accreditamento.

Il certificato di accreditamento non riporta i relativi settori di accreditamento.

Nel caso in cui l'OdC possegga già accreditamenti rilasciati da altri enti, dovrà essere fatta una valutazione caso per caso, in base agli accordi EA / IAF MLA applicabili.

A	OdV/V già accreditato per lo schema UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015	<ul style="list-style-type: none">• Esame documentale di 1 giornata (da svolgersi, almeno in parte, in remoto)• 1 Verifica in accompagnamento
B	OdV/V non ancora accreditato per lo schema UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015, ma accreditato per altri schemi di accreditamento	<ul style="list-style-type: none">• Esame documentale di 1 giornata (da svolgersi, almeno in parte, in remoto)• 1 Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 2 giornate uomo• 1 Verifica in accompagnamento
C	OdV/V non ancora accreditato in nessuno schema	<ul style="list-style-type: none">• Esame documentale di 1 giornata (da svolgersi, almeno in parte, in remoto)• 1 Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 giornate uomo• 1 Verifica in accompagnamento

Per la documentazione da presentare ad ACCREDIA per l'esame documentale occorre riferirsi alla revisione corrente al momento della seguente documentazione:

- DA-00 – Domanda di Accreditamento;
- DA-01 – Domanda di Accreditamento per gli Organismi di Certificazione;

3) Mantenimento dell'accreditamento

Per il mantenimento dell'accreditamento, durante l'intero ciclo di accreditamento, salvo situazioni particolari (Es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura dell'Organismo, implicazioni in cause giudiziarie...), verranno condotte le seguenti verifiche:

- se l'OdC ha emesso meno di 50 certificati nello schema CRMS FP 07:2015, devono essere effettuate una verifica in accompagnamento e una verifica in sede specifica per questo schema.
Tuttavia, in caso di numero esiguo di certificati (<10), è ammissibile effettuare una sola verifica nel ciclo (in sede o accompagnamento);

- se l'OdC ha emesso tra 51 e 200 certificati nello schema CRMS FP 07:2015, devono essere effettuate 2 verifiche in accompagnamento e 1 verifica in sede specifica per questo schema;
- se l'OdC ha emesso più di 200 certificati nello schema CRMS FP 07:2015, devono essere effettuate 2 verifiche in accompagnamento e 2 verifiche in sede specifiche per questo schema.

Si conferma che comunque ACCREDIA ogni anno deve condurre una verifica presso la sede degli Organismi di Certificazione per valutare la conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015.

4) Transizione dell'accreditamento

I. Predisposizione di un piano di transizione

Gli Organismi di Certificazione devono pianificare e gestire l'aggiornamento allo Schema CRMS FP 07:2015, in revisione 9 del 16/06/2025 ed inviare ad ACCREDIA un piano di transizione entro sei mesi dalla valutazione di idoneità all'accreditamento della nuova edizione dello schema (**18 Maggio 2025**).

Gli Organismi di Certificazione Accreditati sono invitati quindi a predisporre e formalizzare un piano di transizione considerando:

- la revisione dello schema di certificazione in funzione dei requisiti richiesti dallo CRMS FP 07:2015, in revisione 9 del 16/06/2025;
- la formazione degli auditor e di altro personale coinvolto nel processo di certificazione;
- le disposizioni dell'OdC riguardante le comunicazioni con le organizzazioni già certificate per la transizione allo Schema CRMS FP 07:2015, in revisione 9 del 16/06/2025.

II. Raccomandazioni per la pianificazione e l'implementazione del processo di transizione delle certificazioni esistenti

In attesa della transizione dell'accreditamento, gli OdC potranno continuare ad emettere nuove certificazioni, rinnovare e mantenere le certificazioni esistenti in conformità allo schema di certificazione predisposto in conformità allo schema CRMS FP 07:2015, in revisione 5 del 30/04/2019.

A seguito dell'ottenimento dell'accreditamento per la certificazione secondo lo Schema CRMS FP 07:2015, in revisione 9 del 16/06/2025, gli OdC dovranno invece applicare per le nuove certificazioni esclusivamente i requisiti dello schema aggiornato. Per i mantenimenti e i rinnovi delle certificazioni esistenti, **fino al 17 Novembre 2026**, gli OdC potranno continuare ad applicare ancora i requisiti in conformità allo schema di certificazione e accreditamento per la conformità allo schema CRMS FP 07:2015, in revisione 5 del 30/04/2019, anche qualora avessero già ottenuto la transizione dell'accreditamento allo schema aggiornato.

Dal 18 Novembre 2026, gli OdC dovranno applicare esclusivamente i nuovi requisiti per tutte le attività di mantenimento e rinnovo delle certificazioni esistenti.

A conclusione del periodo di transizione previsto, della durata di due anni dalla data di pubblicazione della nuova edizione dello schema (**18 Novembre 2027**), i certificati già rilasciati sotto accreditamento che non

hanno completato la transizione perderanno la loro validità (non potranno quindi riportare il logo ACCREDIA) e dovranno essere revocati dall'OdC.

Ai fini della transizione, l'Organismo di Certificazione, se necessario, deve ri-emettere i certificati esistenti considerando i requisiti relativi al campo di applicazione indicati nella presente circolare, mantenendo invariata la data di scadenza.

III. Organismi già accreditati per la certificazione secondo lo schema CRMS FP 07:2015, in revisione 5 del 30/04/2019 - Gestione della transizione

ACCREDIA verificherà il completamento delle azioni previste dal piano di transizione proposto alla prima occasione utile con un esame documentale di transizione della durata di 0,5 gg/u. Tale esame documentale potrà essere effettuato in occasione delle verifiche di sorveglianza o rinnovo già previste nel normale ciclo di Accreditamento.

È responsabilità dell'OdC contattare ACCREDIA per definire la pianificazione della verifica documentale di transizione, non appena completate le azioni previste dal piano di transizione.

Se del caso, ACCREDIA si riserva la possibilità di pianificare anche una verifica in accompagnamento al fine di valutare l'efficacia delle azioni implementate.

Una volta valutato con esito positivo il completamento del piano di transizione proposto, a seguito di delibera positiva del Comitato Setoriale di Accreditamento di pertinenza, ACCREDIA riemetterà i certificati di accreditamento richiamando lo Schema CRMS FP 07:2015, in revisione 9 del 16/06/2025.

Il processo di transizione degli accreditamenti degli OdC già accreditati per lo schema CRMS FP 07:2015, in revisione 5 del 30/04/2019 dovrà concludersi entro nove mesi dalla data della valutazione di idoneità all'accreditamento della nuova edizione dello schema (**18 Agosto 2026**).

A conclusione del periodo di transizione delle certificazioni rilasciate sotto accreditamento, ACCREDIA riemetterà i certificati di accreditamento eliminando il riferimento allo schema CRMS FP 07:2015, in revisione 5 del 30/04/2019.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione